

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. Testo unificato C. 2656 Iori e abbinata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	63
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	66
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 9.35.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.

Testo unificato C. 2656 Iori e abbinata.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, la relatrice, deputata Carnevali, ha svolto la relazione e si è svolto il dibattito.

Da, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (AP), rileva innanzitutto come la proposta di parere non tenga conto del punto cruciale, costituito dal rapporto tra la figura dell'educatore socio-pedagogico e quella dell'educatore socio-sanitario, rimarcando la gravità di tale assenza. Fa presente che la relatrice, pur avendo richiamato nella seduta di ieri il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2011, che ha escluso esplicitamente i titoli universitari rilasciati dalla facoltà di Pedagogia per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di ambito sanitario, non assume una posizione conseguente con tale previsione e sembra aderire a una sorta di «rivalsa» che mira a marginalizzare il ruolo professionale degli educatori socio-sanitari. Segnala, peraltro, che le perplessità espresse dalla relatrice rispetto agli articoli 6, comma 2 e 10, comma 2, dovrebbero essere riferite più propriamente agli ambiti di attività, ec-

cessivamente numerosi e articolati, e non alle discipline.

Preannuncia, pertanto, in modo convinto, il proprio voto contrario sulla proposta di parere, da lei giudicata parziale e insoddisfacente, che non tiene conto dei meccanismi della formazione universitaria. Osserva che in ambito sanitario il valore legale del titolo di studio deve avere come obiettivo primario la tutela della salute, ricordando che anche per gli educatori socio-sanitari è prevista la possibilità di conseguire la laurea magistrale.

Nel ribadire che la proposta di parere adotta una visione unilaterale che non tiene conto della realtà degli educatori socio-sanitari, manifesta stupore per l'assenza di una presa di posizione su tale aspetto da parte della Commissione affari sociali, sottolineando in proposito che non appare corretto delegare tali questioni esclusivamente alla Commissione cultura.

In conclusione, ribadisce la propria assoluta contrarietà al provvedimento in esame, che a suo parere non corrisponde affatto alle esigenze del Paese.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) segnala che l'assenza di osservazioni nel parere proposto dalla relatrice non appare coerente con l'impostazione critica assunta nelle premesse. Invita pertanto la relatrice ad inserire quanto meno un'osservazione rispetto alla formulazione dell'articolo 15.

Donata LENZI (PD), dichiarando preliminarmente di condividere la proposta del deputato Monchiero, ricorda alla collega Binetti che diversi deputati della Commissione hanno espresso una posizione decisamente diversa da quella da lei sostenuta. Ritiene che sia erroneo considerare indispensabile un percorso formativo universitario collegato alle facoltà di medicina al fine di svolgere attività professionali nel settore della sanità, richiamando in proposito le positive esperienze degli assistenti sociali e degli psicologi operanti in tale ambito. Pone,

quindi, in rilievo la necessità di integrare le competenze sulla base di diversi percorsi formativi.

Evidenza che a suo avviso, diversamente da quanto affermato dalla collega Binetti, il punto critico del provvedimento in esame è rappresentato dalla scelta di moltiplicare le figure professionali in luogo di un'opportuna unificazione, segnalando che potrebbe essere possibile apportare alcune correzioni nel prosieguo dell'iter del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, conviene con la considerazione della deputata Lenzi sull'effetto moltiplicatore, più che unificatore, del testo in discussione, richiamando la rilevanza dei momenti formativi che si aggiungono al percorso universitario, specialmente per quanto riguarda il sostegno umano ai pazienti. Nel condividere la proposta del collega Monchiero, suggerisce alla relatrice una modifica anche in relazione al rilievo contenuto nelle premesse circa l'opportunità di prevedere un'unica figura di educatore professionale, prevedendo l'auspicio di una soluzione in tal senso in luogo di quella che può apparire come una sorta di recriminazione rispetto ad una scelta ineluttabile.

Segnala, inoltre, alla deputata Binetti che le perplessità espresse nelle premesse del parere in relazione agli articoli 6, comma 2 e 10, comma 2, non si riferiscono alle attività che l'educatore professionale è chiamato a svolgere bensì all'indicazione delle conoscenze e delle competenze in determinate discipline che si ritengono necessarie, contenuta nella prima parte delle disposizioni richiamate.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, confermando quanto da ultimo chiarito dal presidente Marazziti, segnala alla deputata Binetti che il richiamo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2011, inserito nella propria relazione, ha lo scopo di illustrare la normativa esistente senza che ciò impli-

chi un'adesione ai suoi contenuti. Osserva, quindi, che la posizione assunta dalla collega appare divergente rispetto a quella prevalente all'interno della Commissione e, pertanto, non può trovare spazio all'interno del parere.

Riformula quindi la proposta di parere tenendo conto delle considerazioni svolte dal deputato Monchiero e dal presidente Marazziti (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.10.

ALLEGATO 1

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo. Testo unificato C. 2656 Iori e abbinata.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2656 Iori e abbinata, recante: « Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo », risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

osservato preliminarmente che sarebbe stato preferibile disciplinare un'unica figura di educatore professionale, prevedendo all'uopo un Corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione e, quindi, dei Corsi biennali di specializzazione differenziati, con indirizzo sanitario o pedagogico;

espresso comunque apprezzamento per il provvedimento in oggetto cui si attribuisce il merito di regolamentare le figure operanti in campo pedagogico, disciplinandone i percorsi formativi, al fine di garantire l'erogazione con omogeneità di servizi e interventi educativi di qualità e adeguati ai fabbisogni della popolazione;

espresse, in particolare, alcune perplessità con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 10, comma 2, nella parte in cui prevedono l'elenco delle discipline che devono rientrare nella sfera di conoscenza e di competenza del-

l'operatore socio-pedagogico e del pedagogo, in quanto si ritiene che l'individuazione di tali discipline dovrebbe spettare a un organismo di carattere tecnico e non direttamente al legislatore;

considerato che gli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, prevedono un numero particolarmente elevato e variegato di ambiti e di servizi, pubblici e privati, nei quali l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo svolgono le rispettive attività, ragione per cui si reputa essenziale prevedere un tirocinio adeguato, soprattutto alla luce del fatto che, ai sensi della normativa vigente, si prevede un tirocinio pari a circa 1500 ore per l'educatore professionale;

evidenziato altresì che l'articolo 15, al comma 2, recante una disposizione transitoria ai sensi della quale possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione, anche a distanza, coloro che svolgano o abbiano svolto attività di educatore per un certo periodo di tempo, non specifica il termine entro il quale i soggetti che ne abbiano i requisiti possano avvalersi della predetta possibilità,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo. Testo unificato C. 2656 Iori e abbinata.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2656 Iori e abbinata, recante: « Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo », quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

osservato preliminarmente che rimane auspicabile disciplinare un'unica figura di educatore professionale, prevedendo all'uopo un Corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione e, quindi, Corsi biennali di specializzazione differenziati, con indirizzo sanitario o pedagogico;

espresso comunque apprezzamento per il provvedimento in oggetto cui si attribuisce il merito di regolamentare le figure operanti in campo pedagogico, disciplinandone i percorsi formativi, al fine di garantire l'erogazione con omogeneità di servizi e interventi educativi di qualità e adeguati ai fabbisogni della popolazione;

espresse, in particolare, alcune perplessità con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 10, comma 2, nella parte in cui prevedono l'elenco delle discipline che devono rientrare nella sfera di conoscenza e di competenza dell'operatore socio-pedagogico e del pedagogo, in quanto si ritiene che l'individuazione di tali discipline dovrebbe spettare a un organismo di carattere tecnico e non direttamente al legislatore;

considerato che gli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, prevedono un numero particolarmente elevato e variegato di ambiti e di servizi, pubblici e privati, nei quali l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo svolgono le rispettive attività, ragione per cui si reputa essenziale prevedere un tirocinio adeguato, soprattutto alla luce del fatto che, ai sensi della normativa vigente, si prevede un tirocinio pari a circa 1500 ore per l'educatore professionale;

evidenziato altresì che l'articolo 15, al comma 2, recante una disposizione transitoria ai sensi della quale possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione, anche a distanza, coloro che svolgano o abbiano svolto attività di educatore per un certo periodo di tempo, non specifica il termine entro il quale i soggetti che ne abbiano i requisiti possano avvalersi della predetta possibilità,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 15, comma 2, il termine entro il quale i soggetti in possesso di determinati requisiti, previsti dalla stessa disposizione, possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione.